

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E
CONSIP

VISTO

- l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, al comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche *"i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*;
- l'art. 10 del decreto legge l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono svolti dall'ANAC anche avvalendosi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni;
- il D.M. 24 febbraio 2000 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce di avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste dall' art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che stabiliscono, rispettivamente, che tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488e che le medesime amministrazioni sono tenute, per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; il comma 449 prevede, altresì, che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. qualora non siano operative convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento; il comma 450 prevede, altresì, l'obbligo per le restanti

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici di cui agli artt. 3 e 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze individua con decreto le tipologie dei beni e dei servizi per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip S.p.A, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro;
- l'art. 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. il quale prevede che, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'ANAC. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati;
- l'art. 1 del D.M. 22 dicembre 2015, ai sensi del quale il servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuato quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applica il predetto art. 1, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
- l'art. 15, comma 13, lett. d) del decreto legge. 6 luglio 2012, n. 95 il quale prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip S.p.A., gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A., ovvero, se disponibili, dalle centrali di

- committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016)*, ed, in particolare, il comma 498 il quale prevede che le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; i commi 507 e 508, che prevedono che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'ANAC, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che, conseguentemente all'attivazione di tali convenzioni, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (c.d. *benchmark*) e che, nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip S.p.A. ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'ANAC, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip S.p.A. e che i prezzi forniti dall'ANAC ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima; il comma 510, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;
 - il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - l'art. 213 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 1, che attribuisce all'ANAC - anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione - la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nonché il comma 3, lett. a) ai sensi del quale, nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 - l'art. 8, comma 2, del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale prevede che, ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, trasmetta al

Ministero dell'economia e finanze e, per esso, a Consip S.p.a., nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali d'acquisto, con cadenza semestrale, i dati di cui all'art 7, comma 8, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

CONSIDERATO CHE

- negli anni 2014 e 2015 l'ANAC e il Commissario per la *spending review* hanno svolto attività di analisi degli affidamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni in deroga alle convenzioni Consip di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia mobile e telefonia fissa in violazione delle condizioni previste dall'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli artt. 1, comma 7 e 15, comma 13, lett. d), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
- il legislatore, con l'approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*legge di stabilità per il 2016*), ha inteso rafforzare le misure di *spending review* tese a ottimizzare e razionalizzare gli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare le misure in tema di obblighi di ricorso alle convenzioni Consip e rispetto dei limiti massimi di qualità-prezzo per gli acquisti pubblici;
- risulta necessario avviare le attività di rispettiva competenza al fine di assicurare la pronta ed efficace applicazione delle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*legge di stabilità per il 2016*);
- a tal fine, si rende necessario procedere a un'analisi campionaria degli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni mediante procedure di affidamento svolte senza ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella persona del Capo Gabinetto Roberto Garofoli

E

CONSIP S.p.a., nella persona dell'Amministratore Delegato, Luigi Marroni
sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2

OBIETTIVI

1. Con la presente intesa le Parti intendono collaborare, nel contesto dei rispettivi ruoli, nella realizzazione delle attività in tema di obblighi delle pubbliche amministrazioni di ricorso a strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, nonché di rispetto dei parametri, come limiti massimi, per gli acquisti realizzati autonomamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 3

OGGETTO

1. La collaborazione istituzionale fra le Parti riguarderà principalmente i seguenti ambiti operativi:
 - a. svolgimento di attività dirette alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*legge di stabilità per il 2016*) nel caso di acquisti autonomi da parte delle pubbliche amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - b. svolgimento di attività dirette alla verifica del rispetto, da parte delle amministrazioni obbligate ai sensi della normativa vigente, degli obblighi in tema di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione;
 - c. svolgimento di attività dirette alla verifica del rispetto dei parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*legge di stabilità per il 2016*) da parte delle amministrazioni obbligate al rispetto di tali parametri;
 - d. analisi delle risultanze delle attività di cui ai punti a., b. e c. anche ai fini della valutazione dei risparmi indotti;
 - e. identificazione di possibili interventi di evoluzione ed implementazione delle rispettive banche dati a supporto dell'interoperabilità e della capacità di analisi e monitoraggio della spesa pubblica.

Articolo 4

REGOLE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Per l'attuazione di quanto indicato al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a mettere in comune le proprie competenze e le necessarie risorse umane e strumentali.
2. Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, le Parti designeranno ciascuna uno o più referenti che intratterranno regolari rapporti al fine di stabilire le linee programmatiche della collaborazione, nell'ottica di garantire un impiego coerente delle risorse nel rispetto dei compiti

istituzionali delle Parti, definendo di comune accordo un Piano di progetto che indichi le attività operative da porre in essere ed i relativi tempi e modalità di realizzazione.

3. Le Parti concordano che, per la realizzazione delle attività nell'ambito del presente Protocollo, dovranno essere impegnate risorse di elevata professionalità, con esperienza specifica sulle tematiche trattate.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse sopporterà gli oneri e le spese derivanti dall'esecuzione e conduzione del presente Protocollo, secondo il rispettivo ambito di competenza e responsabilità.

Art. 5

COMUNICAZIONE

1. Una sintesi - definita di comune accordo - dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo potrà essere rielaborata e divulgata dalle Parti, anche sui relativi portali o attraverso comunicati stampa, al fine di promuovere la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

Art. 6

RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art. 7

DURATA DEL PROTOCOLLO

1. Il presente Protocollo ha efficacia tra le Parti per un periodo di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza le Parti potranno rinnovare il Protocollo medesimo, anche ai fini del completamento delle attività, apportando eventualmente delle modifiche per effetto di cambiamenti che fossero intervenuti sugli aspetti normativi, organizzativi e tecnologici della collaborazione.

Art. 8

FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Art. 9

CLAUSOLA FINALE

1. Le clausole del presente Protocollo saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.
2. Le Parti concordano che il presente Protocollo di intesa possa essere modificato e/o integrato solo previa sottoscrizione di un atto integrativo.



Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

Il Capo di Gabinetto del
Ministero dell'economia
e delle Finanze

Roberto Garofoli

L'Amministratore delegato di
Consip

Luigi Marroni